

Codice DB1004

D.D. 14 dicembre 2009, n. 597

**D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995 n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006.**

Il Dirigente

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di impianti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che l'autorità medesima debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto citato, tra i quali sono compresi la "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg";

lo stesso articolo 272, poi, al comma 3, stabilisce che "*L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*" specificando che "*per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo*" continua la norma "*l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni*";

l'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede che i gestori degli impianti già autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debbano presentare -quale primo rinnovo- una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 281, comma 1, o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;

la l.r. 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l’adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni; nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994, la Giunta regionale con deliberazione n. 170-46074 del 23 maggio 1995 ha attivato la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall’art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito dall’art. 271, commi 6 e 9, del medesimo decreto per il primo rinnovo dell’autorizzazione agli impianti di cui all’art. 281, comma 1, e a quanto stabilito dall’art. 271, comma 8, per l’autorizzazione degli impianti ivi previsti; la suddetta deliberazione utilizzava il termine “impianto” nell’accezione - di seguito utilizzata - di “stabilimento”, ovvero insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, come peraltro confermato nel punto 1 della parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006; considerate le modifiche intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo con riguardo alle tematiche ambientali;

ritenuto opportuno rammentare le ulteriori disposizioni normative rilevanti ai fini dell’adozione di autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli e specificamente:

- la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico;

- il d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) e s.m.i. che stabilisce il contenuto massimo di composti organici volatili nei prodotti per carrozzeria, ai fini dell’immissione sul mercato;

- il d.lgs. 152/2006 che all’art. 275 disciplina, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, per le attività individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del decreto;

- lo stesso d.lgs. 152/2006 che al punto 12) della parte II dell’Allegato III alla parte quinta individua l’attività di “Finitura di autoveicolo con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno” definendola come “*qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:*

a) *il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;*

b) *il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;*

c) *il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria 0)”;*

precisato che gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di alcune tipologie di veicoli sono riconducibili alla definizione di cui al punto 12) citato;

specificato che, ai fini del presente provvedimento, per “veicoli” si intendono tutte le macchine che possono circolare sulle strade o parti di esse;

considerato che la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995 riguarda gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli che utilizzano prodotti vernicianti pronti all'uso in quantità non superiore a 20 kg/giorno;

rilevato che tali stabilimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del d.lgs. 152/2006 in quanto la soglia del consumo di solvente di 0,5 tonnellate/anno risulta ampiamente superata se si considera il quantitativo giornaliero massimo di 20 kg/giorno sopraindicato, utilizzato per 220 giorni lavorativi annui, e un utilizzo di prodotti vernicianti tipici della carrozzeria che normalmente hanno un tenore di solventi superiore al 50%;

dato atto che le soluzioni tecnologiche e i valori limite alle emissioni stabiliti nell'Allegato 2 della d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074, consentono di conseguire un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni delle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, e che risultano già congruenti con i disposti di cui all'art. 275 del d.lgs. 152/2006, per quanto riguarda la qualità e la quantità delle emissioni;

considerato che allo stato attuale non risultano esistere stabilimenti per la carrozzeria di veicoli in grado di utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con tenore di solvente inferiore al 10%;

rilevata la necessità di integrare le prescrizioni di cui all'Allegato 2 della citata d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 in modo da recepire le disposizioni del d.lgs. 152/2006 che riguardano la verifica di conformità e i metodi per il controllo al fine di rispettare l'art. 275, comma 6 del citato decreto legislativo, che impone l'individuazione del limite di emissione totale annua che deve essere verificato attraverso l'elaborazione e l'aggiornamento del “Piano di gestione dei solventi”, nonché i suggerimenti scaturiti dai tavoli di lavoro tenutisi con le Province e le Associazioni di categoria, relativamente alla variazione di dimensionamento di carboni o alla frequenza di sostituzione dei medesimi;

ritenuto conseguentemente opportuno adottare l'autorizzazione in via generale di cui alla presente determinazione in sostituzione di quella di cui alla d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'intervenuta vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e dell'art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

considerato che gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli possono aderire all'autorizzazione di carattere generale presentando, almeno 45 giorni prima dell'installazione o dell'avvio dell'attività, domanda secondo il modello di cui all'Allegato 2A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevedere il rinnovo dell'autorizzazione con riferimento agli impianti autorizzati con d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 in modo da consentire la prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento, a condizione che il gestore entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento presenti domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda;

ritenuto possibile consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche agli enti e alle imprese che esercitano stabilimenti di riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988, richiedendosi a tal fine l'impegno delle stesse a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 e la presentazione della

domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini stabiliti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

ritenuto che, ai fini di una semplificazione procedurale, nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti di riparazione di carrozzerie di veicoli, il rinnovo per tutti gli impianti deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

precisato che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e che, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269;

visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che, nell'allegato I, individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che la riparazione di carrozzerie di veicoli, se svolte in tali stabilimenti, è da considerarsi tecnicamente connessa con l'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabile in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "Valutazione di Impatto Ambientale – VIA" e considerato che la riparazione di carrozzerie di veicoli, se contemplata nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debba essere valutata contestualmente al progetto complessivo e non possa, comunque, essere autorizzata in via generale; tenuto conto che la Regione e le Province attiveranno, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all'autorizzazione, una procedura informatizzata, che sarà accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistema.piemonte.it/ambiente> a far data dal 20 gennaio 2010, e che la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda, allegata alla presente determinazione quale parte integrante, sarà pubblicata sui suddetti siti web ed utilizzabile secondo le modalità contenute nel punto F) dell'Allegato 1 al presente provvedimento;

considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali, sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza recepito dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 51 e dalla successiva l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

*determina*

- di adottare la nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli in sostituzione di quella approvata con la d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995, disciplinando nell'Allegato 1 le modalità procedurali di adesione alla suddetta autorizzazione e stabilendo che:

1. gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione

generale almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività secondo il modello di cui all'Allegato 2A impegnandosi a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

2. gli enti e le imprese di cui al punto precedente sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3. i soggetti titolari dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C impegnandosi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, secondo le prescrizioni di cui alla citata d.g.r. 170-46074 fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

4. ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera è estesa agli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, seguendo il modello di cui all'Allegato 2B, entro i termini indicati nell'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

b) le prescrizioni di cui all'Allegato 3 siano rispettate al momento della presentazione della domanda.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

5. nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti di riparazione di carrozzerie di veicoli, il rinnovo per tutti gli impianti deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

6. gli enti e le imprese che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione osservando le normali procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'art. 281 comma 1 del medesimo;

7. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono affidate all'A.R.P.A.;

8. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006;

9. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C e 3, sono da considerarsi parte integrante della

presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Carla Contardi

Allegato

## **ALLEGATO 1**

### **STABILIMENTI PER LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI VEICOLI**

#### **MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269.

Per "stabilimento" si intende l'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

#### **A) Autorizzazione per stabilimenti nuovi, da modificare o trasferire (Allegato 2A)**

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

In tale caso gli enti e le imprese sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- la richiesta di chiusura della pratica nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nello stabilimento della precedente sede;
- gli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento della precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

#### **B) Primo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere alla data del 29 aprile 2006 (Allegato 2B)**

Ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, gli enti e le imprese che esercitano stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini sotto indicati;
- rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia entro i termini previsti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

con l'avvertenza che, nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti di riparazione di carrozzerie di veicoli, il rinnovo per tutti gli impianti deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

### **C) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti già autorizzati in base alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 (Allegato 2C)**

I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, devono:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2C;
- impegnarsi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 entro sei mesi dalla presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 oppure dichiarare che i dati e le planimetrie, presentate all'autorità competente secondo quanto previsto della d.g.r. 23 maggio 1995, n.170-46074 non hanno subito modifiche.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, secondo le prescrizioni di cui alla d.g.r. 170-46074/1995 fino all'adeguamento, che deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda, e successivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

### **D) Variazione della ragione sociale**

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

### **E) Cessazione dell'attività**

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

### **F) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione**

1. La Regione e le Province attiveranno, a far data dal 20 gennaio 2010, una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura sarà accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito



regionale <http://www.sistema.piemonte.it/ambiente>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante dell'ente o impresa che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da CNIPA (<http://www.cnipa.gov.it/> Sezione firma digitale - Elenco dei certificatori accreditati – Certificatori attivi).

2. La modulistica di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C sarà pubblicata sui siti web istituzionali delle Province e sul sito regionale <http://www.sistema.piemonte.it/ambiente>, in formato utilizzabile da parte dell'ente o dell'impresa che intenda procedere alla compilazione della domanda senza usufruire della procedura informatizzata di cui al punto precedente.
3. L'utilizzo della procedura di cui al punto 1 consente:
  - a) l'inserimento della domanda e dei relativi allegati e l'inoltro della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo, nel caso in cui la Provincia e/o il Comune ricevente renda appositamente disponibile uno specifico indirizzo di PEC;
  - b) la stampa della domanda e dei relativi allegati per la sottoscrizione e la spedizione per posta ordinaria, nel caso in cui non sia possibile la trasmissione alla Provincia e/o al Comune tramite PEC.
4. Qualora la domanda venga redatta utilizzando la procedura di cui al punto 1, anche nel caso in cui non sia trasmessa tramite PEC, l'ente o l'impresa è esonerato dall'inoltro della copia della domanda all'ARPA.

**ALLEGATO 2A**



Alla **Provincia** di .....  
Via ..... n. ....

e p. c. Al **Comune** di  
.....

All'**A.R.P.A.**  
Via ..... n. ....  
.....

**Oggetto:** Domanda di adesione all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nei quali verranno eserciti impianti per la **riparazione di carrozzerie di veicoli**, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ...../...../.....  
residente a ..... in via/corso ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....  
con sede legale in ..... via/corso ..... n. ....

**CHIEDE**  
**DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:**

[1]..... **installare un nuovo stabilimento** per la **riparazione di carrozzerie di veicoli**  
in Comune di ..... via/corso ..... n. ....

[1]..... **modificare uno stabilimento** per la **riparazione di carrozzerie di veicoli**  
in Comune di ..... via/corso ..... n. ....

[1].....**trasferire uno stabilimento** per la **riparazione di carrozzerie di veicoli**,  
dal Comune di ..... via/corso ..... n. ....  
al Comune di ..... via/corso ..... n. ....

nel quale verranno attivate:

- n. ....<sup>[2]</sup> cabine di verniciatura
- n. ....<sup>[2]</sup> postazioni di saldatura
- n. ....<sup>[2]</sup> postazioni di taglio a caldo
- n. ....<sup>[2]</sup> postazioni di carteggiatura a macchina

e le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 597./DB1004 del 14/12/2009

Pertanto, si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 597 /DB1004 del 14/12/2009

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti per la riparazione di carrozzerie di veicoli non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i..
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di V.I.A. ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- che all'interno dello stabilimento non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento in cui saranno attivati gli impianti.

Allega la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 597 /DB1004 del 14/12/2009

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data ..../..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE  
firma(\*)

.....

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[1] Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.

[2] Indicare il numero di cabine di verniciatura o di postazioni, per le altre fasi, per le quali si richiede l'autorizzazione.

(\*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

**ALLEGATO 2B**



Alla **Provincia** di .....  
Via ..... n. ....

e p. c. Al **Comune** di  
.....

All'**A.R.P.A.**  
Via ..... n. ....  
.....

**Oggetto:** Domanda di **PRIMO RINNOVO dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per stabilimenti nei quali sono eserciti impianti per la **riparazione di carrozzerie di veicoli**, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ...../...../.....  
residente a ..... in via/corso ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....  
con sede legale in ..... via/corso ..... n. ....

**CHIEDE**

**IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**, in essere alla data del 29 aprile 2006, aderendo all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli** ubicato

in Comune di.....via/corso ..... n. ....  
già autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203:

<sup>[3]</sup>..... con i seguenti provvedimenti:

- n. ....del ..... rilasciato da .....
- n. ....del ..... rilasciato da .....

<sup>[3]</sup>..... in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data.....,

nel quale vengono esercite:

- n. ....<sup>[4]</sup> cabine di verniciatura
- n. ....<sup>[4]</sup> postazioni di saldatura
- n. ....<sup>[4]</sup> postazioni di taglio a caldo
- n. ....<sup>[4]</sup> postazioni di carteggiatura a macchina

e le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 597./DB1004 del 14/12/2009

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti per la riparazione di carrozzerie di veicoli non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.;
- che all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data ..../..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE  
firma(\*)

.....

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

- [3] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere al 29 aprile 2006 e i relativi dati
- [4] Indicare il numero di cabine di verniciatura o di postazioni, per le altre fasi, per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione

- (\*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA entro i termini di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009.

**ALLEGATO 2C**



Alla **Provincia** di .....  
Via ..... n. ....

e p. c. Al **Comune** di  
.....

All'**A.R.P.A.**  
Via ..... n. ....  
.....

**Oggetto:** Domanda di **adesione**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **alla nuova AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nei quali sono eserciti impianti per la **riparazione di carrozzerie di veicoli**, già autorizzate in via generale ai sensi della d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il ...../...../.....  
residente a ..... in via/corso ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....  
con sede legale in ..... via/corso ..... n. ....

**CHIEDE**

**DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli** ubicato

in Comune di.....via/corso ..... n. ....  
già autorizzato in via generale ai sensi della d.g.r. 23 maggio 1995, n.170-46074, con le istanze presentate in data .....,

nel quale vengono esercite:

- n. ....<sup>[5]</sup> cabine di verniciatura
- n. ....<sup>[5]</sup> postazioni di saldatura
- n. ....<sup>[5]</sup> postazioni di taglio a caldo
- n. ....<sup>[5]</sup> postazioni di carteggiatura a macchina

e le altre fasi di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 597./DB1004 del 14/12/2009

A tal fine si impegna ad adeguare entro sei mesi gli impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009 e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti per la riparazione di carrozzerie di veicoli non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i.;
- che all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

<sup>[6]</sup>.....Allega la documentazione di cui lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009

<sup>[6]</sup>.....Dichiara che la documentazione di cui lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009 è già stata presentata in data.....secondo quanto previsto dalla d.g.r. 23 maggio 1995, n.170-46074 e che i dati e le planimetrie in possesso dell'autorità competente non hanno subito modifiche.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data ..../..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE  
firma(\*)

.....

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

<sup>[5]</sup> Indicare il numero di cabine di verniciatura o di postazioni, per le altre fasi, per le quali si richiede il rinnovo dell'autorizzazione

<sup>[6]</sup> Indicare con una X se si allega la documentazione di cui lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009 oppure se si debba far riferimento alla documentazione e alle planimetrie già in possesso dell'autorità competente.

(\*) La firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA entro 60 giorni dalla pubblicazione della d.d. n. 597/DB1004 del 14/12/2009.

## SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

### 1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova lo stabilimento per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

#### 1.1. RAGIONE SOCIALE.....

INDIRIZZO .....

COMUNE ..... PROVINCIA .....

C.A.P. .... TELEFONO .....

CODICE FISCALE .....

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1  A  B  C

CLASSE 2  A  B  C

NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI: .....

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT:.....

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:

.....

#### 1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME .....

NATO A ..... IL .....

RESIDENTE A ..... PROVINCIA.....

VIA ..... N° .....

CODICE FISCALE .....

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:.....

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): .....

.....

## 2. SEDE LEGALE

IMPRESA  ENTE

2.1. PARTITA IVA ..... CODICE FISCALE .....

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N° .....

2.3. RAGIONE SOCIALE .....

INDIRIZZO .....

COMUNE ..... PROVINCIA .....

C.A.P. .... TELEFONO ..... FAX .....

Data: .../.../.....

IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE  
(timbro e firma)



## **ALLEGATO 3**

### **STABILIMENTI PER LA RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI VEICOLI**

#### **A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO.**

- 1) Lo stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli è autorizzato a svolgere le fasi di:
  - smontaggio veicoli o parte di essi;
  - riparazione (battilastra);
  - sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura;
  - seppiatura e pulizia delle parti di carrozzeria;
  - applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;
  - carteggiatura;
  - applicazione sigillanti;
  - applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti;
  - applicazione di cere protettive per scatolati;
  - applicazione di prodotti plastici e antirombo;
  - finitura e lucidatura;
  - tintometro;
  - lavaggio attrezzi e recupero solventi.
- 2) Nello stabilimento possono essere svolte le fasi sopra elencate. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera B) del presente allegato, l'impresa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, l'impresa deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera B) aggiornata.
- 3) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 20 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 4) Negli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli non possono essere utilizzate le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, e le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68.
- 5) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 6) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine chiuse dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 7) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere

superiore ai 45°C. La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m<sup>3</sup>/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata; in ogni caso la carica non può essere inferiore a 150 kg di carbone attivo (per ciascuna cabina di verniciatura).

- 8) Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
- 9) Durante le fasi di appassimento ed essiccazione la temperatura di esercizio del forno non deve superare i 60°C.
- 10) I generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio con potenzialità contenute entro quelle previste all'art. 269, comma 14 del d.lgs. 152/2006 e pertanto non sono sottoposti ad autorizzazione.
- 11) L'essiccazione può altresì essere realizzata con altri sistemi di polimerizzazione (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde...)
- 12) Gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato.
- 13) Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero.
- 14) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato nonché il regime di sostituzione dei carboni attivi devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

**Valori limite di emissione negli scarichi gassosi:** rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in massa di sostanze che possono essere emesse in atmosfera, attraverso gli scarichi gassosi, dalle fasi considerate:

| PROVENIENZA   | INQUINANTE                              | LIMITI EMISSIONE                              |                |
|---|---|---|----------------|
|   |   | mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa gas secco | kg/h           |
| CARTEGGIATURA A MACCHINA  | POLVERI TOTALI                          | 10  | -----          |
| SALDATURA, TAGLIO A CALDO   | POLVERI TOTALI (comprese nebbie oleose) | 10  | -----          |
| PER CIASCUNA CABINA DI VERNICIATURA:<br>fasi di applicazione e appassimento | POLVERI TOTALI C.O.V. (come C)          | 3<br>-----                                    | -----<br>0,300 |
| fase di essiccazione  | C.O.V. (come C)                         | -----   | 0,150          |

**Valore limite di emissione totale:** rappresenta il massimo quantitativo di composti organici volatili che può essere emesso riferito alla massa di materia solida presente nelle vernici utilizzate: **0,35 kg COV/kg materia solida**

- 15) Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio veicoli o parte di essi; riparazione (battilastra); sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo; seppiatura e pulizia lamiera; applicazione stucchi a spatola; carteggiatura manuale; applicazione sigillanti; applicazione cere protettive per scatolati; applicazione prodotti plastici e antirombo; finitura e lucidatura, tintometro.
- 16) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 17) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 18) Nel caso di stabilimenti nuovi, modificati o trasferiti, l'ente o l'impresa, che ha presentato domanda di autorizzazione utilizzando l'Allegato 2A, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, modificati o trasferiti) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera B) del presente allegato. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del d.lgs. 152/2006, l'ente o l'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nella tabella di cui al punto 14) nonché della portata degli effluenti.
- 19) Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) l'ente o l'impresa deve effettuare, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione di tutti i parametri indicati nella tabella di cui al punto 14) nonché della portata degli effluenti.
- 20) Nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C), l'ente o l'impresa deve adeguarsi, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di adesione, ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato e deve effettuare entro 30 giorni dall'adeguamento il rilevamento delle emissioni per la determinazione di tutti i parametri indicati nella tabella di cui al punto 14) nonché della portata degli effluenti.
- 21) L'ente o l'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 18), 19) e 20). I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.
- 22) Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 18), 19) e 20) e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), il metodo UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati, il metodo UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei C.O.V (composti organici volatili) come previsto dalla parte VI dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e il metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali.
- 23) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui parte V dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs.152/2006, l'ente o l'impresa deve registrare, utilizzando il MODELLO 1 di cui alla lettera C del presente allegato, per ciascuna cabina di verniciatura:

- la data e il quantitativo di solvente utilizzato per la pulizia delle apparecchiature o per altri usi;

- la data di smaltimento e il quantitativo di solvente presente nei rifiuti smaltiti, diversi dal carbone attivo esausto;
  - la data, la tipologia e i quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solvente organico e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) in essi contenute; la registrazione deve avvenire entro il termine dalla giornata lavorativa in cui è stata effettuato il processo di verniciatura;
  - la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito; per ciascuna cabina di verniciatura dovrà essere verificato che ogni carica di carbone attivo sia stata sostituita con idonea frequenza, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
- 24) L'ente o l'impresa deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano di gestione dei solventi riferito allo stabilimento, elaborato secondo il MODELLO 2 di cui alla lettera C del presente allegato, dal quale risulti verificato il rispetto del valore limite di emissione totale di cui al punto 14) per l'anno solare precedente. Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) i modelli di cui alla lettera C sono utilizzati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di adesione; nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C) i modelli di cui alla lettera C sono utilizzati a partire dal 1 gennaio 2010.
- 25) L'ente o l'impresa deve conservare per almeno due anni in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia delle registrazioni di cui al punto 23) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 24); le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e dei solventi e le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo devono essere messe a disposizione degli organi di controllo.
- 26) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
- 27) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'ente o dell'impresa, essere concessa dal Comune.
- 28) L'ente o l'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

**B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA DOMANDA**

*Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B o 2C) alle prescrizioni della presente determinazione; nel caso di adesione secondo Allegato 2C non è necessario inoltrare tale documentazione nel caso tutte le informazioni e le planimetrie siano già in possesso dell'autorità competente*

Indicare tutte le tipologie di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solventi e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) in essi contenute, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.

Indicare la quantità e il tipo di carbone attivo installato a servizio di ciascuna cabina di verniciatura.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto e il tipo di combustibile.

Indicare la tipologia e la potenzialità di altri sistemi di polimerizzazione utilizzati (es: UV, IR, microonde)

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo(\*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle fasi adottata nella lettera A) del presente allegato.

| STABILIMENTO:      |             |  |                             |                           |
|--------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| PUNTO EMISSIONE n. | PROVENIENZA | PORTATA [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa] | ALTEZZA PUNTO EMISSIONE [m] | DIAMETRO o LATI [m],[mxm] |
|                    |             |  |                             |                           |

(\*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.

Allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

**C) MODELLO REGISTRAZIONE E PIANO GESTIONE DEI SOLVENTI**

**MODELLO 1:** da compilare per ciascuna cabina di verniciatura

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_ CODICE STABILIMENTO \_\_\_\_\_  
 INDIRIZZO \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

CABINA DI VERNICIATURA N. \_\_\_\_\_

ANNO \_\_\_\_\_

**Calcolo capacità di adsorbimento residua (anno precedente):**  
 Data ultima sostituzione \_\_\_\_\_ Quantità solvente nei prodotti verniciati dall'ultima sostituzione del carbone [kg] \_\_\_\_\_  
 carboni anno precedente: \_\_\_\_\_ Quantità carbone sostituita [kg]: \_\_\_\_\_ (◇)  
 Capacità di adsorbimento residua [kg]: \_\_\_\_\_ (◇)

| Data   | Prodotto verniciante                                       |                                     |   |                                  | Carbone attivo                               |   |  | Verifica capacità adsorbimento residua (*)          |   | Solventi usi diversi                              |  |
|--|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
|  | Quantità Prodotto Verniciante [kg]                         | % Solvente nel Prodotto Verniciante | Quantità solvente nel Prodotto Verniciante [kg] | % Secco nel Prodotto Verniciante | Quantità Secco nel Prodotto Verniciante [kg] | Quantità di Carbone attivo sostituita [kg]    | Capacità di adsorbimento   | Capacità Effettiva adsorbimento carbone attivo [kg] | Verifica capacità adsorbimento residua (*)  | Quantità solvente utilizzato per usi diversi [kg] | Solventi presenti in rifiuto smaltito [kg] |
| A  | B  | C                                   | D   | E                                | F  | G   | H  | I   | L   | M   | N  |
| Indicare giorno in cui è stata condotta l'operazione | Indicare il quantitativo utilizzato                        | Indicare valore %                   | B x C   | Indicare valore %                | B x E  | N.B.: non è ammesso valore inferiore a 150 kg | N.B.: non può essere superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato. | G x H   | Per ogni periodo di utilizzo del carbone attivo sottrarre al valore riportato in la somma dei dati presenti in col. D fino alla successiva ricarica | Indicare valore                                   | Indicare valore                            |
|  | N.B.: max 20 kg al giorno per stabilimento (totale cabine) |                                     |   |                                  |  |   |  |   | I - (somma dei dati colonna D)  |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |
|  |  |                                     |   |                                  |  |   |  |   |   |   |  |

(◇) La capacità di adsorbimento residua si calcola moltiplicando il quantitativo di carbone sostituito per la capacità di adsorbimento, diviso 100, e sottraendo il quantitativo di solvente presente nei prodotti vernicianti utilizzati dalla data di ultima sostituzione dei carboni.

(\*) La corretta sostituzione dei carboni attivi si verifica quando L è maggiore o uguale a zero: in tal caso è possibile considerare un'efficienza di abbattimento pari all'85%.

**MODELLO 2: PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI E VERIFICA CONFORMITA'**  
 da inviare alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno

Spett. Provincia di .....  
 Via.....  
 .....

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

CODICE STABILIMENTO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

**PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI**

ANNO \_\_\_\_\_

**Riepilogo solventi organici cabina di verniciatura 1**

| Solventi presenti nei prodotti vernicianti | Solventi utilizzati per usi diversi    | Solventi Organici    | Solventi organici catturati dal sistema di abbattimento | Solventi organici nei rifiuti smaltiti | Emissione totale annua cabina 1 |
|--|--|----------------------|---|--|---------------------------------|
| [kg]                                       | [kg]                                   | [kg]                 | [kg]  | [kg]                                   | [kg]                            |
| A  | B                                      | C                    | D   | F                                      | E                               |
| <i>sommare colonna D del MODELLO 1</i>     | <i>sommare colonna M del MODELLO 1</i> | <i>sommare A + B</i> | <i>eseguire calcolo A x 85%</i>                         | <i>sommare colonna N del MODELLO 1</i> | <i>C - D - F</i>                |
|  |  |                      |   |  |                                 |

**Riepilogo solventi organici cabina di verniciatura 2**

| Solventi presenti nei prodotti vernicianti | Solventi utilizzati per usi diversi    | Solventi Organici    | Solventi organici catturati dal sistema di abbattimento | Solventi organici nei rifiuti smaltiti | Emissione totale annua cabina 1 |
|--|--|----------------------|---|--|---------------------------------|
| [kg]                                       | [kg]                                   | [kg]                 | [kg]  | [kg]                                   | [kg]                            |
| A  | B                                      | C                    | D   | F                                      | E                               |
| <i>sommare colonna D del MODELLO 1</i>     | <i>sommare colonna M del MODELLO 1</i> | <i>sommare A + B</i> | <i>eseguire calcolo A x 85%</i>                         | <i>sommare colonna N del MODELLO 1</i> | <i>C - D - F</i>                |
|  |  |                      |   |  |                                 |

**Riepilogo solventi organici cabina di verniciatura 3**

| Solventi presenti nei prodotti vernicianti | Solventi utilizzati per usi diversi    | Solventi Organici    | Solventi organici catturati dal sistema di abbattimento | Solventi organici nei rifiuti smaltiti | Emissione totale annua cabina 1 |
|--|--|----------------------|---|--|---------------------------------|
| [kg]                                       | [kg]                                   | [kg]                 | [kg]  | [kg]                                   | [kg]                            |
| A  | B                                      | C                    | D   | F                                      | E                               |
| <i>sommare colonna D del MODELLO 1</i>     | <i>sommare colonna M del MODELLO 1</i> | <i>sommare A + B</i> | <i>eseguire calcolo A x 85%</i>                         | <i>sommare colonna N del MODELLO 1</i> | <i>C - D - F</i>                |
|  |  |                      |   |  |                                 |

## VERIFICA CONFORMITA'

|                 | Quantità totale secco<br>nei prodotti vernicianti<br>utilizzati<br>[kg]<br>H Tot   | Emissione<br>totale annua<br>[kg]<br>E Tot  |
|-----------------|--|---|
|                 | <i>sommare colonna F del<br/>MODELLO 1 per ciascuna<br/>cabina di verniciatura</i> | <i>Riportare dato colonna E del<br/>MODELLO 2 per ciascuna<br/>cabina di verniciatura</i> |
| <b>Cabina 1</b> |  |   |
| <b>Cabina 2</b> |  |   |
| <b>Cabina 3</b> |  |   |
| <b>Totale</b>   |  |   |

| Verifica fattore di<br>emissione:                                   |              |
|---|--------------|
| E Tot / H Tot   |              |
| <i>per essere congruo il il valore<br/>deve risultare &lt; 0,35</i> |              |
| <b>VERO</b>   | <b>FALSO</b> |

Timbro e Firma

Data,



Codice DB1004

D.D. 6 agosto 2010, n. 525

**D.D. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009 Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera da stabilimenti per riparazione di carrozzerie di veicoli - Proroga dei termini di adeguamento per i casi di rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995 n. 170-46074.**

Il Dirigente

Premesso che:

con d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 17 dicembre 2009, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli in sostituzione di quella approvata con d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995, disciplinando le modalità procedurali di adesione per le varie casistiche, prevedendo i relativi modelli di presentazione della domanda e stabilendo i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio;

con riferimento, in particolare, ai soggetti titolari di autorizzazioni di cui alla d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995, veniva previsto che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della d.d. n. 597, dovessero presentare alla Provincia domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi ad adeguare gli impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 entro sei mesi dalla presentazione della domanda e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 alla determinazione citata;

poiché ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione e, in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, veniva precisato, per il caso in parola, che la presentazione della domanda entro i termini avrebbe consentito il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività secondo le prescrizioni di cui alla d.g.r. 170-46074 fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla d.d. 597, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi del medesimo articolo 272, comma 3, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

sono stati recentemente segnalati alcuni casi di titolari di stabilimento che, pur avendo presentato nei termini la domanda di adesione alla nuova autorizzazione in via generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C alla determinazione n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009, incontrano difficoltà tecnico-operative per la realizzazione degli adeguamenti impiantistici entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento;

poiché il termine di adeguamento degli impianti non è stabilito nella citata legislazione statale ma è stato indicato nell'ambito del tavolo di lavoro Regione - Province - ARPA - Associazioni di categoria utilizzato per la predisposizione delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, si ritiene di poter accordare una proroga del medesimo fino al 31 dicembre 2010;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

*determina*

- di stabilire che i titolari di stabilimento per riparazione di carrozzerie di veicoli che hanno

presentato, entro il 15 febbraio 2009, la domanda di adesione alla nuova autorizzazione in via generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C alla determinazione n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009, e che, per motivi tecnici non dipendenti dalla propria volontà, non sono riusciti ad adeguare gli impianti ai requisiti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 3 alla medesima determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda, possano accedere ad una proroga del termine di adeguamento fino al 31 dicembre 2010, purché, entro il 30 settembre 2010, presentino alla Provincia una comunicazione nella quale siano dettagliate le motivazioni tecniche del mancato adeguamento e la data entro la quale avverrà il medesimo;

- di dare atto che, per quanto sopra non richiamato, la d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009 rimane immutata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Carla Contardi

Codice DB1004

D.D. 10 settembre 2010, n. 548

**Rettifica per mero errore materiale della D.D. n. 525/DB1004 del 6 agosto 2010.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di rettificare il mero errore materiale presente nel primo capoverso del dispositivo della D.D. n. 525/DB1004 del 6 agosto 2010, sostituendo la dizione “entro il 15 febbraio 2009” con la seguente “entro il 15 febbraio 2010”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del vigente statuto

Il Dirigente  
Carla Contardi